



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELLE
MODALITA' E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE
RELATIVE RISORSE FINANZIARIE**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 13 febbraio 2019

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nel seguito per brevità "Codice") e successive modifiche ed integrazioni, e le modalità e i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Ente e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

Articolo 2 – Costituzione del fondo

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, è costituito apposito fondo per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti, posti a base di gara, IVA esclusa. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento tra i soggetti di cui al successivo articolo 4.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 113 del Codice.
4. Le somme di cui al secondo comma del presente articolo 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP) gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito quando i progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi o forniture.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La soglia minima al di sotto della quale non si calcola l'incentivo per evitare situazioni nelle quali sono maggiori i costi amministrativi di determinazione ed erogazione dell'incentivo, rispetto al valore dell'incentivo medesimo, è fissata in € 9.999,99.
2. La percentuale effettiva della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'intervento da realizzare, secondo gli scaglioni di importo indicati nella sottostante tabella:

Scaglione	Percentuale
per importo inferiore a € 1.000.000,00	2,0%
da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	1,9%
da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00	1,8%
da € 2.000.000,01 a € 2.500.000,00	1,7%
da € 2.500.000,01 a € 3.000.000,00	1,6%
per importo superiore a € 3.000.000,00	1,5%

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. In particolare, concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
 - b) Responsabile dell'attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - c) Responsabile dell'attività di valutazione preventiva del progetto;
 - d) Soggetti che svolgono attività di predisposizione e controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto;
 - e) Direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione;
 - f) Collaudatore Tecnico-amministrativo o Verificatore di Conformità e Collaudatore Statico;
 - g) Loro collaboratori.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Regolamento.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il Dirigente attribuisce gli incarichi, definisce le modalità e i tempi di espletamento e individua i collaboratori avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione, valutati i carichi di lavoro e tenuto conto di quanto disposto al successivo articolo 6 oltre che dell'opportunità di favorire, nel rispetto delle professionalità, dell'esperienza e della specializzazione necessarie, un'ampia compartecipazione del personale dipendente ai procedimenti oggetto di incentivo, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente.
2. Le penali da applicare ai soggetti incaricati sono determinate dal Dirigente in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o inadempimento. La penale, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante, può arrivare al massimo ad azzerare il compenso. I compensi non corrisposti incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento.
3. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile al personale.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 2, comma 2, destinata all'incentivo, viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del Dirigente secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata integrativa in data 29 maggio 2018, come segue:

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte		
		Responsabile Unico del Procedimento	Soggetti di cui all'art. 4 lettere b), c), d), e), f)	Collaboratori Tecnici e amministrativi
5%	Programmazione della spesa per investimenti	35%	35%	30%
10%	Valutazione preventiva dei progetti	40%	40%	20%
25%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	30%	50%	20%
50%	Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione	40%	40%	20%
10%	Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare	40%	40%	20%

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai suddetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, ovvero prive dell'accertamento di cui al successivo articolo 7, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 7 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte da parte del Dirigente con apposito provvedimento.

2. Qualora in fase di svolgimento delle attività si ravvisasse la possibilità di un accertamento diverso dal positivo, il medesimo Dirigente segnalerà formalmente il fatto ai soggetti interessati al fine di consentire l'adozione delle azioni più opportune per il raggiungimento dell'accertamento positivo di cui al comma 1.

3. L'accertamento è positivo, parzialmente positivo ovvero negativo in relazione alle percentuali di realizzazione e dell'apporto dei dipendenti coinvolti.

4. Nei casi di accertamento parzialmente positivo e negativo si deve attivare un percorso formale in contraddittorio prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente Regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi

incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Ente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 8 – Centrale unica di committenza

1. Nell'espletamento di procedure di acquisizione da parte della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Paese e Morgano:

- l'incentivo previsto dall'articolo 2, comma 2 viene riconosciuto anche ai compiti svolti dal personale del Comune di Paese;
- l'incentivo spettante al personale del Comune di Morgano verrà corrisposto dal medesimo Ente in base al proprio Regolamento.

2. Nel caso in cui l'Ente si avvalga di una centrale unica di committenza esterna, per i compiti svolti dal personale della medesima centrale nell'espletamento di procedure di acquisizione per conto dell'Ente, e se da questa richiesta, verrà riconosciuta una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'articolo 2, comma 2.

Articolo 9 – Casi particolari

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

2. È possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché nel caso di utilizzo congiunto di personale; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie ed Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di Giunta comunale che le approva. Per attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del Codice si intendono i lavori, i servizi e le forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente al 19 aprile 2016, a condizione che nei quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. Per tutte le attività concluse entro il 18 aprile 2016, oppure avviate prima del 18 aprile 2016 ma concluse successivamente a tale data (ovvero per lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi prima del 18 aprile 2016, ma che sono stati conclusi successivamente a tale data) si continua ad applicare la disciplina previgente.